



ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE  
DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE



Settore Tecnico

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 345 del 02 settembre 2024

**OGGETTO: Parco naturale del Ticino, ZSC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino".  
Trasmissione degli elaborati in risposta alle osservazioni emerse dalla Verifica di  
assoggettabilità a VIA - impianto fotovoltaico da 24,99 MWp in Cerano - proponente Land  
Live s.r.l. Rilascio parere di competenza.**

### LA DIRETTRICE

Vista la L.R. 29/6/2009, n° 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i., che ha previsto, a far data dal 1 gennaio 2012, l’istituzione dell’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

Visto l’art. 43 della L.R. 29.06.2009, n. 19 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

Vista la D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023, con cui sono state recepite le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/ CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della L. n. 131/2003;

Vista la D.G.R. n. 36-13220 del 08 febbraio 2010, “Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 Artt. 41 e 43. Delega della gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte”;

Vista la Convenzione per la delega della gestione del Sito Natura 2000 “Valle del Ticino”, stipulata e attivata il 05 luglio 2010 tra la Regione Piemonte e l’Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino, sostituito dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore a seguito di modifiche alla L.R. 19/2009 e s.m.i. divenute efficaci a partire dal 1° gennaio 2012;

Viste le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, aggiornamento 2023, approvate con D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023;

Viste le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC-ZPS IT115001 “Valle del Ticino” approvate con D.G.R. 53-4420/2016;

Vista la richiesta del parere di competenza relativa a:

**Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per progetti di nuove opere ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico e delle sue opere di connessione alla rete, in Comune di Cerano (NO),** presentata da Land Live s.r.l. di Milano e trasmessa con nota prot. n. 22690 del 22.08.2024 dalla Provincia di Novara, iscritta al protocollo dell’Ente scrivente n. 4023 del 23.08.2024;

Richiamata la nota dell’Ente scrivente prot. 2979 del 14.06.2024 con cui è stato richiesto di assoggettare l’opera in oggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale procedura di Valutazione di Incidenza appropriata, in considerazione dell’estensione del progetto e della sua vicinanza al confine del Parco naturale del Ticino ZSC-ZPS IT1150001 “Valle del Ticino”;

Esaminata la documentazione progettuale integrativa redatta a luglio 2024 dai tecnici Ing. Riccardo Valz Gris, Arch. Andrea Zegna e Dott. Ssa Antonella Stravisi per conto della Land Live s.r.l. di Milano, pervenuta in sede di presentazione d’istanza;

Considerato che:

- Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli ubicati a terra di potenza pari a 24,9934 MWp su terreni in disponibilità del Richiedente attualmente condotti a risaia, per una superficie complessiva di circa 50,07 ha, di cui 38 destinati all’impianto (inclusi viabilità, cabine e opere di mitigazione). La superficie effettiva coperta da moduli fotovoltaici sarà pari a 11,1 ha;
- L’area interessata dall’opera è situata in comune di Cerano (NO) nei terreni circostanti C.na Frasce, ad una distanza di circa 250 m dal confine con il Parco naturale del Ticino, ZSC-ZPS IT1150001 “Valle del Ticino”;
- Il terreno in disponibilità è attualmente condotto a risaia, e risulta classificato per “usi agricoli – Ambito agrario tradizionale a buona produttività (E1)” secondo il PRG vigente;

Visto il contributo istruttorio ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., della L.R. 19/2009 e s.m.i. e della D.G.R. 55-7222/2023, redatto in data 30.08.2024 a cura del Settore Tecnico, parte integrante del presente parere e allegato alla presente, che attesta che il progetto in esame non è suscettibile di causare interferenze a carico habitat e specie di Interesse Comunitario oggetto di tutela ai sensi della Direttiva 92/32/CEE “Habitat” e della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” presenti all’interno della ZSC-ZPS IT1150001 Valle del Ticino” a condizione del rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate.

Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;

Visto l’art. 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

- 1) Di esprimere giudizio POSITIVO di Valutazione di Incidenza appropriata alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in oggetto in comune di Cerano (NO), *a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:*

- a) Per garantire la riuscita degli impianti arboreo arbustivi, le piantine forestali dovranno essere dotate di rete di protezione da danni della fauna selvatica a maglie metalliche, o in alternativa di plastica, che dovrà avere altezza pari ad almeno 70 cm per le piantine forestali collocate all'interno della recinzione perimetrale dell'impianto e pari a 120 cm per le piantine forestali collocate eventualmente all'esterno della suddetta recinzione, nonché tutori di legno o di bambù con altezza fuori terra di almeno 1,30 m. Le protezioni e i tutori dovranno essere rimossi e smaltiti al termine del quinquennio di cure colturali.
  - b) La distanza di impianto delle piantine forestali, non specificata nella documentazione progettuale, dovrà essere pari ad almeno 6 m per gli esemplari arborei e almeno 2 m per gli esemplari arbustivi.
  - c) Le piantine forestali da utilizzare per i previsti impianti di cui alla lettera a) dovranno avere provenienza certificata dell'Italia Settentrionale, in considerazione della loro vicinanza alla ZSC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino".
  - d) Le cure colturali degli impianti forestali perimetrali e trasversali, realizzati a scopo di mitigazione visiva e connessione ecologica, dovranno avere durata di 5 anni successivi all'epoca di messa a dimora delle piantine e comprendere almeno n. 3 tagli di ripulitura/anno da operare durante la stagione vegetativa, con contestuale eliminazione delle specie vegetali esotiche invasive ed eventuali irrigazioni di soccorso. Dovrà essere prevista la sostituzione delle fallanze per i primi 3 anni di vita dell'impianto.
  - e) Tutte le operazioni di movimento terra e trasporto di materiale dovranno essere effettuate in conformità a quanto previsto dalle strategie di controllo individuate dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche invasive e dettagliate nelle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" definite dall' Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12.6.2017, disponibile al seguente link: [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione\\_e\\_controllo\\_esotiche\\_nei\\_cantieri.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf)
  - f) In considerazione del valore ecologico che le fasce arboree e arbustive di mascheramento assumeranno in fase di esercizio dell'impianto, si richiede il mantenimento permanente in loco delle suddette fasce forestali dopo la dismissione dello stesso.
  - g) Il proponente Land Live s.r.l. dovrà presentare nell'ambito della documentazione progettuale necessaria ad acquisire l'autorizzazione di competenza della Provincia di Novara un Computo metrico estimativo ed un Quadro economico di spesa del progetto in esame che illustrino con adeguato dettaglio gli importi di spesa derivanti dalla realizzazione delle previste misure di mitigazione ambientale al fine di poterne verificare la congruità.
- 2) Di trasmettere copia della presente alla Provincia di Novara, Settore Ambiente - Ufficio Energia e impianti termici - Funzione Sviluppo Eco-sostenibile per gli adempimenti di competenza, al Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 43 c. 5 della L.R. 19/2009 e s.m.i. ed al Responsabile del Servizio Vigilanza Territoriale Ticino dell'Ente.

**LA DIRETTRICE**

Arch. Monica Perroni

Firmato digitalmente